

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4142

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGGI

Presentata il 2 maggio 1983

Norme per l'attuazione dei principi costituzionali in materia di indennità per pubblica espropriazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende delle leggi di esproprio per pubblica utilità, sono state in Italia piuttosto complesse e travagliate, come è ben noto, a cominciare dalla prima fondamentale legge del 1865.

Sembra a noi che, con l'entrata in vigore della Costituzione, ogni difficoltà legislativa ed interpretativa possa e debba essere superata, secondo le norme e nel sistema generale di riconoscimento e tutela della proprietà privata e dei rapporti fra Stato democratico e cittadini.

Il riferimento va fatto non soltanto al terzo comma dell'articolo 42 (del quale converrà ricordare il testo: « La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale »), ma an-

che all'articolo 53, il quale stabilisce che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ».

Evidentissimamente, l'esproprio di un bene privato per ragioni di pubblica utilità serve per dare attuazione ad una attività pubblica, da sostenere attraverso la spesa pubblica.

Evidentissimamente nessuno può essere chiamato, con un sacrificio suo personale, a rendere possibile la realizzazione di una attività o di un'opera di interesse pubblico. L'attività o l'opera di interesse pubblico deve chiaramente essere sostenuta a carico di « tutti » i cittadini.

Lo Stato non può non avere il diritto di « espropriare » proprietà private per

« motivi di interesse generale », come appunto prescrive la Costituzione.

Ma la realizzazione di un obiettivo di « interesse generale » non può essere perseguito a carico di un singolo cittadino.

D'altra parte è facile comprendere a quali soprusi, ricatti e corruzioni può dar luogo la legislazione attualmente vigente, secondo la quale le pubbliche autorità possono insieme: stabilire qual è la singola proprietà privata da colpire; e risarcire il proprietario con somme talvolta veramente irrisorie.

È facile intuire quale è il meccanismo che può essere messo in movimento.

Dovendosi, ad esempio, espropriare un immobile per realizzare una scuola, è facile minacciare di esproprio una decina di proprietari, e costringere nove di essi a pagare somme per non essere colpiti dall'esproprio a prezzi iniqui, mentre lo esproprio finirà per colpire chi non ha pagato somme o non è stato in condizioni di pagare somme adeguate!

Pertanto sia per evidentissime ragioni di giustizia e di coerenza costituzionale, sia per ragioni non meno importanti (anche se a prima vista non immediatamente riconoscibili) di moralità ed anzi — oggi in Italia occorre dire — di « moralizzazione », si stabiliscono le norme generali di cui all'articolo unico.

La proprietà espropriata deve essere pagata al valore di mercato.

L'espressione « salvo indennizzo » di cui alla norma costituzionale, non significa che l'indennizzo può essere generico o comunque ridotto: significa semplicemente che l'indennizzo deve essere un « indennizzo », cioè un « risarcimento del danno ».

Se un immobile vale 50 milioni, il proprietario espropriato è danneggiato per

50 milioni: pertanto la sua proprietà deve essere pagata 50 milioni.

Basta del resto ricordare quanto avvenne alla Costituente ove non fu accettato un emendamento che parlava di « equo » indennizzo, appunto per lasciare il termine « indennizzo » nel suo valore oggettivo ed integrale, non « equivocabile ».

Nell'articolo unico della proposta si stabilisce anche un aumento del 5 per cento con chiare finalità di « indennizzo »: una proprietà è sempre anche un fatto « affettivo », o almeno di abitudine di vita. Il proprietario sapeva evidentemente che la sua proprietà valeva 50 milioni, ma mai aveva pensato di cederla.

Se è « costretto » a cederla deve essere in qualche modo anche per questo risarcito.

Nell'articolo unico è riaffermato infine un altro principio che dovrebbe essere elementare: l'esproprio, per esempio, di terreni per costruire una nuova strada, è un atto che finisce con l'avvantaggiare, e talvolta in modo notevolissimo, una larga fascia di terreni, che evidentemente appartengono a qualcuno.

Non vi è nessuna ragione per escludere, anzi appare doveroso, prevedere un contributo a carico di tutte le proprietà avvantaggiate dalla realizzazione dell'opera pubblica, conseguente all'esproprio.

Terreni e costruzioni possono aumentare il loro valore del 10, 50 e magari anche del 100-200 per cento: è bene che anche queste proprietà concorrano, per una parte dell'accrescimento di ricchezza che in questi casi si realizza.

Siamo certi, pertanto, onorevoli colleghi, che vorrete per queste ragioni e per questi contenuti approvare la nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In attuazione in particolare degli articoli 42, secondo comma, e 53, primo comma, sono stabiliti i seguenti principi in materia di espropriazione di immobili di qualsiasi genere, per ragioni di pubblica utilità:

1) il cittadino è tenuto a cedere la sua proprietà per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge;

2) l'indennità per espropriazione deve essere pari al valore di mercato del bene espropriato, aumentato del 5 per cento;

3) se l'espropriazione riguarda la realizzazione di opere di pubblico interesse il Governo ha il dovere di stabilire un « contributo di miglioria » per tutte le proprietà avvantaggiate dalla realizzazione dell'opera pubblica.

Questo contributo, da realizzare sempre in più anni, non può superare globalmente il 50 per cento del costo dell'opera pubblica, e il 20 per cento del maggior valore degli immobili beneficiati.